Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 247 – 04 SETTEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

IL BONUS PUBBLICITÀ 2020 E LA "NUOVA" ISTANZA DI PRENOTAZIONE ENTRO IL 30.9.2020

RIFERIMENTI

- **Art. 57-bis, DL n. 50/2017**
- **Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020**
- **Art. 186, DL n. 34/2020**
- **Art. 96, DL n. 104/2020**
- **DPCM n. 90/2018**
- **Circolare Agenzia Entrate 20.8.2020, n. 25/E**

IN SINTESI

La disciplina relativa al c.d. "Bonus pubblicità" è stata oggetto, per il 2020, di significative modifiche. In particolare:

- *sono ammessi al beneficio anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali);*
- *il bonus è concesso nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);*
- *la relativa Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta può essere presentata nel periodo 1.9 - 30.9.2020 (anziché dall'1.3 al 31.3.2020).*

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver fornito alcuni chiarimenti circa le predette novità, ha aggiornato lo specifico modello (e le relative istruzioni) da utilizzare per richiedere il beneficio.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Successivamente:

- l'art. 4, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha esteso l'agevolazione:
  - agli enti non commerciali;
  - alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "on line";
- il DPCM n. 90/2018, ha previsto le disposizioni attuative in merito all'agevolazione in esame;
- il Provvedimento 31.7.2018 del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame (Informativa SEAC 3.8.2018, n. 238);
- la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il relativo codice tributo.

A seguito dell'emergenza COVID-19, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche **per il 2020**, a tale agevolazione. In particolare:

- l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha introdotto il comma 1-ter al citato art. 57-bis, in base al quale:
  - il bonus è concesso nella **misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
  - la relativa *"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"*, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") va **presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (anziché dall'1.3 al 31.3.2020);
- l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha:
  - aumentato l'agevolazione al **50% degli investimenti effettuati**;
  - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su **emittenti televisive** / **radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato** (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali;
- l'art. 96, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", ha incrementato il tetto di spesa a € 85 milioni (anziché € 60 milioni).

Alla luce del mutato quadro normativo (di seguito esaminato), l'Agenzia delle Entrate:

- con la Circolare 20.8.2020, n. 25/E ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti necessari per beneficiare dell'agevolazione per il 2020;
- ha "aggiornato" il modello utilizzabile per richiedere il bonus e le relative istruzioni.

Ambito	Descrizione
Soggetti beneficiari	• **Imprese** / **enti non commerciali**; • **lavoratori autonomi**; a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
Investimenti agevolabili (per il 2020)	Acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite: • **stampa periodica** / **quotidiana** (nazionale o locale) anche "on line"; • **emittenti televisive** / **radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato e locali** (analogiche o digitali). Al fine dell'agevolazione: • le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Investimenti agevolabili (per il 2020)	• i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile. Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni. NB Si rammenta che: • l'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti; • le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono **escluse** le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari: • **televendite** di beni / servizi di qualunque tipologia; • **servizi di pronostici** / **giochi** / **scommesse** con vincite di denaro; • **servizi di messaggeria vocale** / **chat-line** con servizi a sovraprezzo.
Condizioni per beneficiare dell'agevolazione	Come sopra accennato, il comma 1-ter dell'art. 57-bis, DL n. 50/2017, introdotto dall'art. 98, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e modificato dall'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevede, **per il 2020**, la quantificazione dell'agevolazione nella **misura unica del 50% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali). Sul punto, nella citata Circolare n. 25/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che *"il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: **non è necessario**, pertanto, **aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione**, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d'imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente)".*
Utilizzo del credito d'imposta	Il credito d'imposta in esame va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). A tal fine, nel mod. F24 va riportato il codice tributo "**6900**", istituito dall'Agenzia con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E (quale *"anno di riferimento"* va riportato l'anno di concessione del credito).
Indicazione nel mod. REDDITI	Il credito d'imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
Cumulabilità	L'agevolazione in esame è **alternativa e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee *"salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità"* dell'agevolazione stessa.

NB La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 25/E evidenzia che, per gli aspetti non oggetto delle novità sopra accennate, restano valide le disposizioni di cui al citato DPCM n. 90/2018.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Merita evidenziare che il bonus in esame:

- è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013;
- è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP.

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA 2020

Come sopra accennato, sulla base di quanto previsto dal nuovo comma 1-ter del citato art. 57-bis, per accedere al beneficio in esame **per il 2020** il soggetto interessato deve presentare:

- **dall'1.9 al 30.9.2020** la "***Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta***", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, a carattere "prenotativo";
- **dall'1.1 al 31.1.2021** la "***Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati***", con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione "prenotativa" precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).

Investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 → **Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione)** → **1.9 – 30.9.2020**

Investimenti effettuati nel 2020 → **Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati** → **1.1 – 31.1.2021**

NB Tali dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l'apposito modello, con **istanza telematica** da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che, a regime, i termini per la presentazione delle predette dichiarazioni sono così individuati:

- dall'1.3 al 31.3 di ciascun anno per la *"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta";*
- dall'1.1 al 31.1 di ciascun anno per la *"Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".*

Con riferimento alle Comunicazioni "prenotative" **già inviate nel periodo 1.3 - 31.3.2020**, l'Agenzia delle Entrate:

- nella citata Circolare n. 25/E precisa che

  *"**restano comunque valide e il relativo credito d'imposta richiesto**, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, **sarà rideterminato**, al termine della nuova finestra temporale per l'invio, **con i nuovi criteri**";*

- nelle istruzioni del modello chiarisce che, in caso di presentazione di una **nuova dichiarazione** (in sostituzione di quella inviata in precedenza), è necessario presentare preventivamente la **rinuncia totale al credito richiesto** con la dichiarazione precedente.

  Tale ipotesi può verificarsi in caso di:

  – investimenti effettuati su mezzi d'informazione ammissibili a seguito di quanto previsto dal c.d. "Decreto Rilancio", (**emittenti televisive** / **radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato**) e, pertanto, non ricomprese nella c.d. *"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"* presentata a marzo 2020;

  – rettifica degli importi indicati nella Comunicazione precedentemente inviata a marzo 2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

NB La determinazione del credito d'imposta spettante al singolo richiedente è effettuata in ogni caso sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati** nel 2020.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA TELEMATICA

Con riferimento alla Comunicazione riferita al 2020 le istruzioni specificano espressamente che **non vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell'anno precedente** (2019).

In particolare, nel riquadro *"DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO"* vanno indicati i seguenti dati:

- a **campo 2**, l'ammontare degli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 sulla **stampa quotidiana e periodica**, anche online;
- a **campo 6**, l'ammontare degli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 sulle emittenti televisive / radiofoniche **locali e nazionali**, analogiche / digitali, non partecipate dallo Stato.

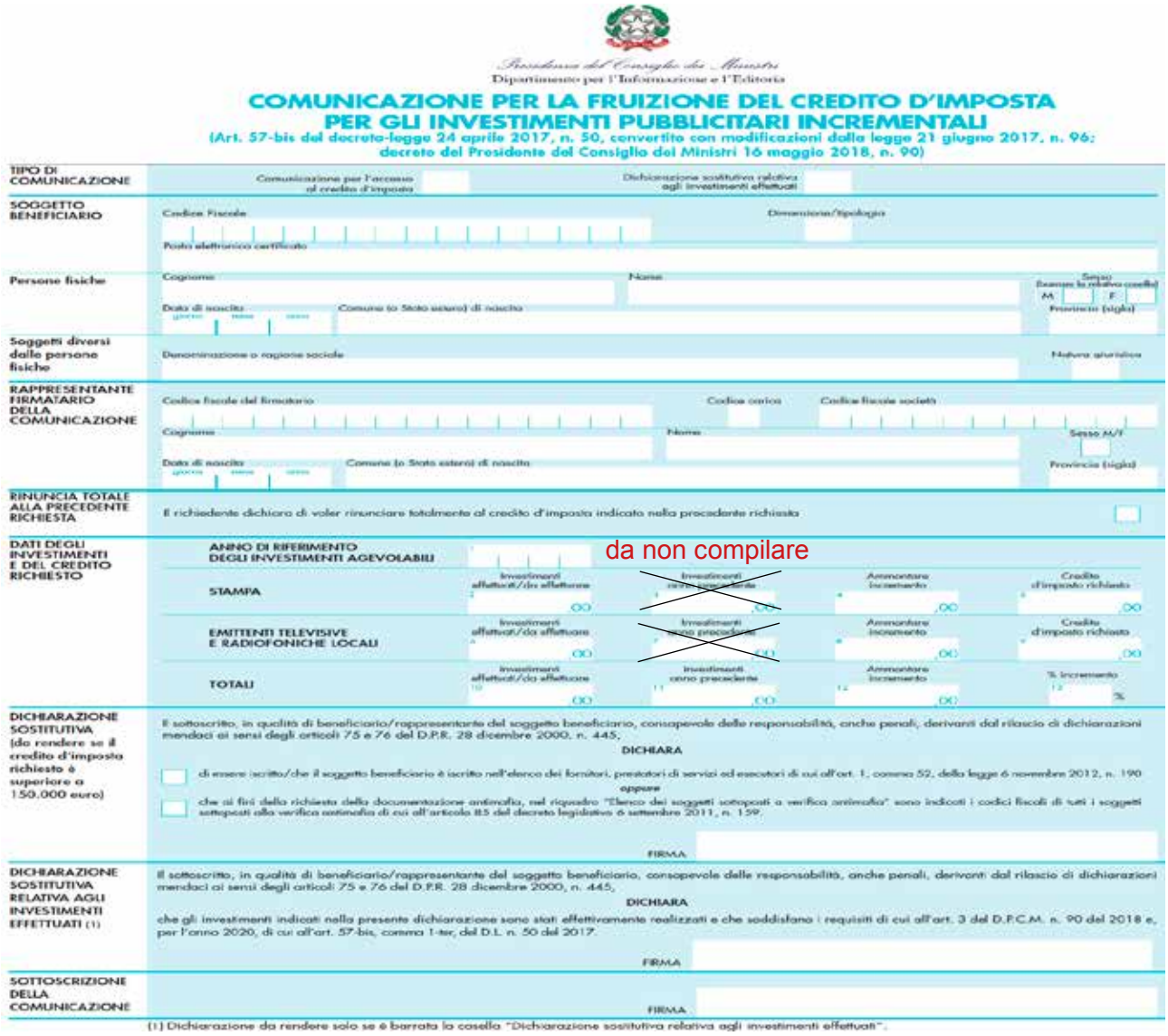

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI
(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

TIPO DI COMUNICAZIONE — Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta — Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

SOGGETTO BENEFICIARIO — Codice Fiscale — Dimensione/tipologia — Posta elettronica certificata

Persone fisiche — Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F — Data di nascita — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle persone fisiche — Denominazione o ragione sociale — Natura giuridica

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE — Codice fiscale del firmatario — Codice carica — Codice fiscale società — Cognome — Nome — Sesso M/F — Data di nascita — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

RINUNCIA TOTALE ALLA PRECEDENTE RICHIESTA — Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella precedente richiesta

DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO — ANNO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI — da non compilare

	Investimenti effettuati/da effettuare	Investimenti anno precedente	Ammontare incremento	Credito d'imposta richiesto
STAMPA	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
TOTALI	10 ,00	11 ,00	12 ,00	% incremento 13 %

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (da rendere se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000 euro) — Il sottoscritto, in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
☐ di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190
oppure
☐ che ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia" sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI (1) — Il sottoscritto, in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
che gli investimenti indicati nella presente dichiarazione sono stati effettivamente realizzati e che soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e, per l'anno 2020, di cui all'art. 57-bis, comma 1-ter, del D.L. n. 50 del 2017.
FIRMA

SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE — FIRMA

(1) Dichiarazione da rendere solo se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

NB I campi 5, 9 e 10 sono compilati automaticamente dalla citata applicazione web.

■

RIPRODUZIONE VIETATA